

MASSIMATA taly H

REPUBBLICA ITALIANA

R. G. N.

1662/87

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Cron.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Rep.

SEZIONI UNITE CIVILI

- Primo Presidentez

•	DottGaetano	CAROTENUTO	- Pres. di Sez	1 2 A
	» Alberto	ZAPPULLI		
	» Mauro	SAMMARTINO	Consigliere - Re	
	.» Onofrio	FANELLI		17 MAG. 1990
	.» Giuseppe	CATURANI)	33	
	» Romano	, PANZARANI	33	
	» Antonio	IANNOTTA	Deposita	to in-Cancelleria
	Raffuele	NUOVO		to in Cancelleria 1 8 OTT, 1990 ORATORE DI CANCELLERIA

SENTENZA

ha pronunciato la seguente

ricorso iscritto 1 n. 166387 del R.G. AA.CC.

1936

GRI-SETTINO & FIGLI S.n.c., elettivamente domiciliato in Roma, Via Tommaso Salvini n. 2/A, presso lo studio dell'avv. Stefano Coet, rappresentato e difeso dall'avv. Enzio Volli, giusta delega a margine del ricorso.

Italy Page 1 of 9

A. Spinosi - Roma

RICORRENTE

CONTRO

	PIK VEROVEC MESNA INDUSTRIJA, in persona del legale	
The same of the sa	rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma,	
ENDER MALINES DES FOR DOMESTIC	Lungotevere-Michelangelo n. 9, presso lo studio del-	-
a parameter of a parameter of the	l'avv. Filippo Biamonti, che la rappresenta e difen	
<u> </u>	de unitamente all'avv. Giulio Dimini, giusta dele-	
1		A.C.
	ga a margine del controricorso. CONTRORICORRENTE	
	nonchè	*****
11	KRMIVA RADNA ORGANIZACIJA, în perdona del legale	
1	rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma,	
//	Via G. Ferrari n. 2, presso lo studio dell'avv.to	
	Errico Colesanti, che la rappresenta e difende uni-	
7	tamente all'avv.to Danilo Pieri, giusta delega a	
/ · ·	margine del controricorso.	
1	CONTRORICORRENTE	
	nonchè a seguito di ordinanza dibattimentale in	
11 11 (commence out of the late of 1922 42)	data 16.3.1989, per integrazione del contradditto-	
a la secondo de la constante d	rio nei confronti della Granexport	
	ATAMITAI	

Per regolamento preventivo di giurisdizione, in relazione al giudizio pendente innanzi al Tribunale di
Trieste, instaurato con atto di citazione notificato il 16.9.85.

Italy
Page 2 of 9

Udita nella pubblica udienza, tenutasi il giorno 29.

3.1990, la relazione della causa svolta dal Cons. Rel.

dr. Sammartino:

Udito l'avv. Gramonti;

Udito il F.K., nella persona del dr. Amatucci, Avv.

Generale, presso la Corte Suprema della Cassazione,

che ha concluso: in via principale inammissibilità,

in subordine giurisdizione italiana per la Granexport;

difetto di giurisdizione del giudice italiano per le

altre due società.

PROCESSO- E MOTIVI-

FIGLI" di Ugo e Cesare GRI", con sede il Valvasone, chiese al tribunale di Trieste di condannare le società jugoslave "PIK VRBOVEC MESNA INDUSTRIJA", "KRMIVA RADNA ORGANIZACIJA" e "GRANEXPORT ENTERPRISE" al risarcimento dei danni per inadempimento a tre rispettivi e separati contratti di vendita di mais per uso zootecnico;

che, mentre la "GRANEXPORT" si rese contumace, le altre due società eccepirono - fra l'altro - il difetto di giurisdizione del giudice italiano, in quanto nei rispettivi contratti era contenuta una clausola compromissoria, in base alla quale la competenza era attribuita alla

Italy Page 3 of 9 "Corte arbitrale del Commercio Estero" presso la
"Camera ECONOMICA DI JUGOSLAVIA", con sede in
Belgrado;

che la società attrice ha, in corso di causa, proposto istanze di regolamento, assumendo che la giurisdizione spetta al giudice italiano oltre che nei confronti della GRANEXPORT (mancando, nel contratto con essa stipulato, una qualsiasi clausola compromissoria, e sussistendo tutti i presupposti d'applicabilità dell'art. 4 c.p.c.: obbligazione sorta e da eseguirsi in Italia) anche nei confronti della soc. "PIK" e della "KRMIVA; e ciò per ragioni di commissione (essendo stata chiesta la condanna di tutt'e tre le convenute in solido ed essendo stati dedotti in causa, per ognuna delle società costituitesi, un secondo contratto di vendita di analogo oggetto privo di clausola compromissoria);

che le società "PIK" e "KRMIVA" hanno depositato separati controricorsi;

che all'udienza del 16 marzo 1989 la corte ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti della "GRANEXPORT", da effettuarsi entro 60 giorni da tale data;

Italy che all'udienza odierna, risultande 4009

il ricorso per regolamento è stato notificato - in recusione della predetta ordinanza - a norma della Convenzione italo-jugoslavia per la reciproca assistenza in materia civile e amministrativa del dicembre 1960 (resa esecutiva n.1368/1962), mediante l'inoltro dell'atto al Segretariato di Stato alla Giustizia competente della Jugoslavia tramite il Ministero di Grazia e Giustizia, in data 10 maggio 1989, con consegna alla destinataria in data 5 ottobre 1989, il Procuratore Generale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del regolamento per tardività della notifica;

ritenuto che l'opinione del P.G. non può essere seguita:

che - infatti - occorreva aver riguardo alla particolare complessità del procedimento di notificazione concordato tra l'Italia e la Jugoslavia con l'art, 4 sgg. della citata Convenzione del 1960 (procedimento la cui impossibilità di esecuzione soltanto - oltre che l'impossibilità di procedere ex artt. 30 e 75 del D.P.R. n. 200/67: utilizzazione dei canali consolari - rende applicabile il procedimento previsto dall'art. 142, 1º

Italy

comma - nel testo modificato dall'art. 9 L. n. Page 5 of 9

42/81 e 2º comma c.p.c., in virtù del 3º comma aggiunto con questa legge) prevedendo detto art. 4 e i seguenti una serie di adempimenti, comprese le necessarie traduzioni, e di trasmissioni un'autorità all'altra affinchè notificare, accompagnato da lettera, redatta secondo un preciso modulo, pervenga all'autorità. . competente alla consegna; che occorre altresì tener conto del fatto che al notificante non può ... rimproverarsi di aver dato alcuna concausa al .. ritardo con cui l'atto è stato consegnato alla . destinataria posto che l'ufficiale giudiziario ne è stato incaricato durante la pendenza del termine . concesso dalla Corte e posto che dalla data dell'incarico sono occorsi ben quasi cinque mesi fino alla cosegna, ciò che peraltro denuncia l'assoluta insufficienza del termine di 60 giorni dato all'udienza del 16/3/1989;

che - in considerazione di quanto
esposto - sussisterebbero giusti motivi di revoca
dell'ordinanza con cui è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti della soc.
"GRANEXPORT", nella parte in cui è stato fissato
il termine di 60 giorni, da sostituire con un Italy
Page 6 of 9
altro cne sconti la complessità e le lungaggini

del procedimento notificatorio "de quo";

che d'altronde, poiche la notifica è ormai avvenuta (l'attestato del tribunale di Belgrado comprova la consegna ritualmente effettuata a norma dell'art. 8.2 della Convenzione) gli stessi motivi che legittimerebbero la revoca dell'ordinanza valgono al riconoscimento della ritualità dell'avvenuta notifica; con l'effetto di impedire ogni decadenza;

giurisdizione italiana quanto alla causa instaurata contro la "GRANEXPORT", sussistendone i presupposti ex art. 4 n. 2 c.p.c. (domanda riguardante
obbligazioni sorte e da seguirsi in Italia) e non
esistendo alcuna clausola compromissoria da
applicare nei rapporti tra detta società e la soc.
"GRI SETTIMO", va dichiarato il difetto di giuriscizione del giudice italiano quanto alle cause da
questa promosse contro la "CIK" e la "KRMIVA";

che - infatti - nessuno degli argomenti
addotti in contrario dall'istante hanno fondamento:

Non quello per cui la Jugoslavia non ha aderito alla Convenzione di New York del giugno 1958 per il riconoscimento e l'esecuzione delle

Italy Page 7 of 9 sentenze arbitrali straniere, resa esecutiva in Italia con L. n. 62/1968 - con il cui art. 2 gli Stati contraenti si impegnano a riconoscere la convenzione scritta contenente in una clausola compròmissoria ovvero in un compromesso con cui le parti si obbligano a sottoporre uno o più cause al giudizio di arbitri che pronuncino all'estero - in quanto è sufficiente che vi abbia aderito l'Italia, la quale, al momento della ratifica, non ha espresso la riserva di cui all'art. 1.3, cioè che la pronuncia arbitrale straniera da riconoscere sia da emanarsi, in base alla clausola compromissoria o al compromesso, nel territorio di una delle altre Corti contraenti (conf.: C.S.U. n. 2969/1973);

e neanche l'argomento imperniato sulla connessione, nello stesso attuale processo, fra la causa contro la "Granexport e quelle contro le altre due società jugoslave: sia perchè il secondo contratto, stipulato con ciascuna di queste, modifica alcune clausole del primo e lascia integre tutte le altre, compresa la clausola compromissoria, sia perchè è da escludere qualsiasi ipotesi di connessione ex artt. 31 sgg.

Italy c.p.c. (le sole che, modificando la compressorio sulla connessione ex artt. 31 sgg.

territoriale interna, sono idonee, ai sensi dell'art. 4 n. 3, a modificare la competenza giurisdizionale rispetto allo straniero) anche di quella sub art. 33 (cumulo soggettivo) non essendovi, fra le tre cause, concernenti rapporti nati da separati e distinti contratti, alcune didentità di titolo o di rigetto;

P.O.OM.

la corte dichiara il difetto di giurisdizione del giudice italiano nei confronti della
soc. "PIK VRBOVEC MESNA INDUSTRIJA" e della Soc.

"KRMIVA RADNA ORGANIZACIJA" e condanna la soc.n.c

"GRI SETTIMO & FIGLI di Ugo e Cesare GRI" al pagamento, in favore delle società controricorrenti,
delle spese di questo giudizio, liquidate in
complessive lire di cui lire 2.500.000
quanto alla soc. "PIK" ed in complessive lire
Olu 100tt di cui 1. 2.000.000, quanto alla soc.

"KRMIVA".

Roma, 29 marzo 1990.

Il Consigliere rel.

Il Presidente